



Seu: molto rumore per nulla

di **Tommaso Barbetti***

**COME PREVISTO LA DELIBERA AEEG
SUI SISTEMI EFFICIENTI D'UTENZA LASCIA
OGNI SCENARIO APERTO**

Il 12 dicembre 2013 è uscita, circondata da un'attesa quasi messianica, la delibera 578/2013 sui Seu (anche se la delibera parla, più correttamente, di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - Sspc). Tanta attesa era dovuta, oltre che al peso delle speranze di un settore che - orfano degli incentivi - ripone buona parte delle proprie aspettative sui Seu, a due sostanziali circostanze: la percezione diffusissima che i Seu non potessero essere realizzati in assenza di un'apposita delibera - da cui: la delibera come punto di avvio di una nuova stagione - e il timore che l'Autorità avrebbe rivisto completamente le modalità di remunerazione connesse ai Seu, eliminando gran parte dei benefici connessi alle esenzioni

sugli oneri attualmente esistenti - da cui: la delibera come indicatore della remunerazione prevista per i Seu. Per il vero, sia nell'uno sia nell'altro caso le aspettative erano oltremodo esagerate. Sul primo punto, pur riconoscendo alla delibera 578/2013 un importante ruolo di riordino della disciplina esistente e di chiarimento - sia nei confronti di chi realizza che di chi finanzia - occorre tuttavia ricordare che, pur in assenza della delibera, di Seu (o di sistemi equivalenti) nel frattempo ne sono stati realizzati eccome, se, come ricorda la stessa Autorità, nel 2012 oltre 20 TWh di energia (circa il 7% dei consumi totali) sono stati esentati dal pagamento dei vari corrispettivi proprio grazie ai Seu. Sul secondo punto, invece, non si può dimenticare che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (e ora anche per "il Sistema Idrico") opera all'interno di uno spazio ben definito dal Legislatore, che, nel nostro caso, con un complesso corpus di norme (principalmente rappresentate dal Dlgs 115/08, dalla Legge 99/09 e dal DM 10 dicembre 2010), prevede per i Seu l'esistenza delle citate esenzioni sui corrispettivi tariffari in bolletta. Era dunque difficilmente immaginabile che l'Autorità

potesse espressamente eliminare le esenzioni e con esse i benefici connessi alla realizzazione dei Seu, cosa che infatti non è avvenuta. Lo sforzo dell'Autorità è stato quindi - come già sottolineato - soprattutto di riordino e di chiarimento. Numerosi sono gli aspetti affrontati dalla delibera, la cui lettura è inevitabilmente difficile data la complessità dei temi trattati e l'ampio novero di configurazioni previste (si contano oltre una dozzina di acronimi facenti riferimento ad altrettanti assetti possibili): realizzarne un compendio senza replicarne il grado di tecnicità è di fatto impossibile. Chiariti quali sono gli aspetti su cui l'Aeeg non ha agito (non potendolo/dovendolo fare), l'attenzione pare soprattutto volta a facilitare la riconoscibilità di un sistema Seu: in questa direzione va senz'altro la previsione di una procedura di qualifica presso il Gse (alla stregua di quella Iafr, prevista già da tempo per gli impianti a fonti rinnovabili), la cui introduzione sarà senz'altro gradita agli istituti di credito che dovranno finanziare l'iniziativa, o anche il riconoscimento della possibilità di qualificarsi come Seu (o come sistema equivalente, SeeSeu) agli impianti, aventi i requisiti, realizzati prima della pubblicazione della delibera. Sono stati inoltre disciplinati numerosi aspetti di dettaglio, come per esempio:

- l'interazione con lo scambio sul posto, limitata ai casi in cui produttore e consumatore coincidono e a quelli in cui il consumatore provvede sia all'acquisto di energia elettrica dalla rete sia alla cessione dell'energia non autoconsumata in sito;
- la titolarità del punto di connessione (condiviso tra produttore e consumatore), che spetta sempre al consumatore, benché la sottoscrizione del regolamento di esercizio avvenga da parte di entrambi;
- le protezioni per il produttore in caso di morosità del cliente finale, con il produttore che potrà richiedere una connessione (in immissione) emergenziale con una procedura semplificata proprio per prevenire il rischio che la connessione del consumatore (condivisa con il produttore) venga disconnessa dal distributore in caso di morosità del cliente.

Per il resto, rimangono sostanzialmente

inalterati i due aspetti di principale interesse del mercato: benefici e beneficiari. Onde evitare una lunga rassegna di dettaglio delle soluzioni possibili (delle quali Seu e SeeSeu - sistemi equivalenti ai Seu che hanno ottenuto l'autorizzazione almeno entro il 4 luglio 2008), può essere utile ripercorrere i caposaldi dei Seu con una spiegazione. Ipotizziamo quindi che un produttore fotovoltaico proponga la realizzazione di un impianto da 6 MW (7.000 MWh di produzione annua) a un consumatore industriale (potenza impegnata 5 MW, consumi annui pari a 10.000 MWh), connesso mediante un cavo privato realizzato all'interno dell'area di proprietà dello stesso consumatore. I quattro requisiti richiesti dal Legislatore per la configurazione di un Seu sembrerebbero essere soddisfatti: giova infatti ricordare che il Seu è caratterizzato dalla presenza di un impianto di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 20 MW alimentato da fonti rinnovabili o in Cogenerazione ad Alto Rendimento (primo elemento) connesso a un unico cliente finale (secondo elemento) mediante una connessione privata (terzo elemento) all'interno di un'area integralmente nella disponibilità del cliente (quarto elemento), come accade nei casi di proprietà, usufrutto, locazione e comodato (ma non servitù, per esempio). Data la natura intermittente dell'impianto di produzione (fotovoltaico, non produce di notte e quando piove) e del consumatore (ipotizziamo che lavori a ciclo continuo), poniamo che solo 4.000 dei 10.000 MWh di fabbisogno del richiedente verranno prodotti dall'impianto fotovoltaico e portati al consumatore mediante la rete privata appositamente realizzata, mentre i restanti 6.000 MWh verranno acquistati dalla rete (presumibilmente, dal fornitore di energia elettrica in libero mercato selezionato dal cliente). Che cosa pagherà il consumatore? Sulla porzione di energia elettrica acquistata in rete, ovviamente, l'intera torta: prezzo dell'energia - includendo anche i margini di commercializzazione e il prezzo del dispacciamento, oneri generali di sistema, di trasmissione e di distribuzione (sia nella parte fissa - €/punto di prelievo, €/potenza complessivamente impegnata - sia nella parte

variabile - €/energia consumata) e ovviamente le imposte. Il tutto per, immaginiamo, un valore prossimo ai 160 €/MWh.

Accordi tra privati

La parte di energia acquistata - in ambito Seu - dall'impianto fotovoltaico sarà invece completamente regolata dal diritto privato, ossia produttore e consumatore saranno liberi di accordarsi sul prezzo finale di vendita dell'energia: in buona sostanza, oneri generali di sistema, di trasmissione e di distribuzione (ovviamente solo in relazione alla parte variabile - €/energia consumata) non saranno dovuti al sistema.

Mettiamoci ora nei panni del produttore fotovoltaico. Si è già detto che solo 4.000 dei 7.000 MWh prodotti vengono consumati dal consumatore in Seu e valorizzati a un prezzo concordato tra le parti: i restanti 3.000 MWh vengono ovviamente ceduti in rete, al prezzo orario della zona di mercato in cui l'impianto si trova (ipotizziamo Zona Nord, con un prezzo di circa 60 €/MWh). Già dai pochi punti presentati, emergono gli elementi base della trattativa che avrà luogo sul prezzo dell'energia scambiata: sarà interesse del consumatore valutare offerte di prezzo più basse rispetto all'alternativa di acquisto dalla rete - da noi ipotizzata in 160 €/MWh. Aggiungiamo inoltre che tale valore dovrà essere nettato anche dal valore delle accise dovute (sul cui dettaglio è attesa la posizione dell'Agenzia delle Entrate), nonché, qualora la realizzazione del collegamento privato ricada sul consumatore, del costo sostenuto per la realizzazione della rete, che abbasserà ulteriormente l'asticella. Analogamente, sarà interesse del produttore valutare offerte che consentano di vendere la propria energia a prezzi superiori non solo a quelli offerti dal mercato elettrico - da noi ipotizzati in 60 €/MWh, ma ovviamente anche rispetto a un valore minimo che giustifichi la realizzazione dell'impianto - che qui si ipotizza in 90 €/MWh. Se questi saranno dunque i limiti di prezzo all'interno dei quali si svolgerà la trattativa, emerge evidentissima l'esistenza di una duplice opportunità di risparmio/profitto, che la delibera dell'AEEG, non potendo fare altrimenti, conferma.

Interpretazioni dubbie

Quadro chiaramente definito e investimento a prova di rischio, quindi? Certamente no. Ciò che non ha potuto fare l'Autorità, potrebbe infatti essere fatto dal Parlamento: l'esistenza di opportunità su questo fronte dipenderà quindi da come il Parlamento risponderà alla *moral suasion* dell'Autorità, convinta che benefici e beneficiari dei Seu debbano essere ridotti. Il ventaglio di esiti che si può immaginare è quanto mai ampio: si va da una riduzione del perimetro dei beneficiari (riduzione della taglia di impianto ammissibile? Previsione puntuale dei consumatori che possono beneficiare del meccanismo?), a un taglio delle esenzioni ammesse (da questo punto di vista, i primi indiziati sono gli oneri generali di sistema), sino a una più radicale riforma delle tariffazione in bolletta, che preveda l'attribuzione di maggior peso alle componenti fisse rispetto a quelle variabili (circostanza che penalizzerebbe i Seu, i cui benefici in termini tariffari si concentrano come visto sulle componenti variabili).

Alcuni passaggi nella delibera - in particolar modo nei "considerato che", quando l'Autorità ricorda la propria potestà di rimodulare il peso della parte fissa e di quella variabile della bolletta - sembrano far propendere proprio per quest'ultima soluzione; così come la mancata previsione in delibera dell'obbligo di installazione di contatori di produzione sugli impianti operanti all'interno dei Seu già in esercizio, temutissima dagli operatori dato che avrebbe funto da apri-pista per il calcolo dell'energia comunque soggetta al pagamento degli oneri, sembra scongiurare un'immediata eliminazione delle esenzioni sui corrispettivi tariffari per l'energia prodotta nei Seu già realizzati (al contrario, per i SEU nuovi, il Regolatore ha invece imposto l'installazione del contatore sulla produzione, creando così l'infrastruttura necessaria a un'eventuale futura imposizione del pagamento degli oneri sull'energia autoconsumata). È tuttavia troppo poco per poter tracciare con sufficiente confidenza il futuro quadro di riferimento sui Seu e, in generale, sugli autoconsumi, la cui partita rimane del tutto aperta. Proprio come prima della pubblicazione della delibera 578/2013.